

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA
Via Cavour 183/b --- 00184 --- R O M A

REGOLAMENTO

di funzionamento degli

Organi Associativi

REGOLAMENTO di funzionamento degli Organi Associativi

- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO
 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE
-

Premessa

L'Assemblea Nazionale associativa ha adottato le modifiche alle norme statutarie, ratificate in via definitiva. Le stesse norme sono entrate in vigore definitivamente dal 1 gennaio 2009.

IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO E LE REGOLE PER LE TORNATE ELETTIVE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI NAZIONALI E PERIFERICI, ADEGUANDO AI NUOVI PRINCIPI STATUTARI, ED ESATTAMENTE:

- DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
- DEL COMITATO ESECUTIVO
- DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE
- DELL'ASSEMBLEA DI CIRCOLO

Le norme, regole e principi che seguono definiscono le modalità di funzionamento degli Organi Esecutivi centrali e periferici dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, e le regole elettive degli stessi organi.

Associazione Nazionale Libera Caccia

Sede nazionale: Via Cavour 183/b 00184 Roma

REGOLAMENTO

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Titolo I

NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 1 - convocazione

L'Assemblea Nazionale dei Soci è convocata a norma degli articoli 8 dello Statuto associativo ed è disciplinata dalle norme del presente Regolamento di Funzionamento.

Articolo 2 – Partecipanti all'Assemblea

Partecipano all'Assemblea Nazionale i soci indicati all'articolo 8 dello Statuto, ed è convocata con le modalità previste dal medesimo articolo 8 e per le finalità espressamente indicate.

All'Assemblea Nazionale, nella tornata quadriennale elettiva, hanno diritto di voto i soci partecipanti, indicati al c. 1 del succitato articolo 8 dello Statuto Sociale, con esclusione di quelli indicati nelle lettere B e G.

Tutti i partecipanti hanno diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Nazionale Sociale elegge ogni quattro anni:

1) Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da 30 membri secondo quanto previsto dall'articolo 17 c. 1.

2) Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto.

3) Il Collegio nazionale dei Probiviri secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto.

L'Assemblea Nazionale elegge di volta in volta, tra i partecipanti aventi diritto al voto il proprio Presidente ed il Segretario che ne assumono la conduzione.

Articolo 3 – Indizione dell'Assemblea.

Il luogo, il giorno, l'ora e la durata dell'Assemblea Nazionale e l'ordine del giorno da trattare, sono stabiliti dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato Esecutivo. In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata anche a mezzo telegramma di convocazione.

Il Segretario Generale cura l'invio degli avvisi di convocazione con le modalità previste dall'articolo 8 dello Statuto, aggiornate secondo le norme vigenti.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere fissate anche in giorni festivi.

Articolo 4 – Proposte d'argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Le proposte dei singoli membri, aventi diritto di partecipare all'Assemblea, devono essere presentate per iscritto, entro e non oltre la data del 30 marzo, dirette al Presidente nazionale, pena l'improponibilità delle stesse.

Il Presidente nazionale sottopone le eventuali proposte pervenute al Comitato Esecutivo che verifica la loro ammissibilità e discussione.

Nel caso l'Organo Esecutivo ritenga inammissibili le proposte presentate perché ritenute estranee alla competenza dell'Assemblea Nazionale dei Soci, o già contemplate dagli argomenti all'ordine del giorno, i proponenti possono richiedere che l'Assemblea si esprima sulla iscrizione delle proposte all'Ordine del Giorno nella seduta immediatamente successiva.

L'Organo Esecutivo in caso di dichiarazione d'inammissibilità delle proposte presentate deve comunque motivare il proprio giudizio.

Articolo 5 – Assemblea Ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata, con le modalità di cui all'articolo 8 dello Statuto, anche quando è richiesta nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 15 del medesimo Statuto sociale.

Articolo 6 – Avviso di convocazione

Nell'avviso di convocazione, l'Assemblea Nazionale, così come previsto dal precedente articolo 3, è indetta in prima o seconda convocazione, con elenco degli argomenti da trattare.

Tali argomenti posti all'ordine del giorno sono predisposti raggruppati per materia, ed il medesimo ordine del giorno è redatto in modo che non possa indurre ad eventuali errori sia per la materia da trattare che per i provvedimenti da adottare in merito.

Tutti gli atti relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno della seduta, il verbale della seduta precedente, sono sempre resi disponibili e visionabili almeno 10 giorni prima della data della seduta, ed inviati a mezzo R.R. almeno 15 giorni prima della stessa data, a ciascun componente avente diritto di voto in sede assembleare.

Articolo 7 – Funzionamento della seduta assembleare

All'ora fissata il Presidente nazionale, collaborato dal segretario generale, procede alla verifica dei poteri e, successivamente, invita i membri dell'assemblea ad eleggere il Presidente ed il Segretario della stessa.

La seduta è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, è diretta e coordinata dal Presidente dell'Assemblea in ogni sua fase, controlla che ogni azione risulti verbalizzata a mezzo di bobine di registrazione o altro, che saranno conservate fino alla successiva seduta.

Il Presidente nel caso in cui i lavori siano disturbati dal comportamento di un membro dell'assemblea procede a richiamare l'interessato; dopo due richiami può proporre all'Assemblea l'esclusione dai lavori dell'interessato.

La stessa esclusione può essere richiesta, anche senza precedenti richiami, qualora sussistano gravi particolari motivazioni relative al corretto ordine dell'iter assembleare.

Sentite le argomentazioni del membro interessato al predetto provvedimento, l'assemblea decide in merito per alzata di mano.

Durante l'assemblea nessuno può interloquire o interrompere quando altri hanno la parola, salvo eventuali interventi motivati del Presidente.

La parola inoltre non viene concessa durante i turni di votazioni.

L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti estranei all'oggetto della seduta e, in seguito alla dichiarazione d'apertura della stessa.

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, l'assemblea all'unanimità può decidere di considerarlo per letto.

Nel caso in cui alla lettura del succitato verbale, un membro presente nella seduta cui si riferisce il verbale, richieda di intervenire per apportarvi una modifica, il presidente concede all'interessato la parola per cinque minuti.

Nel caso in cui non vi siano contestazioni sul verbale letto, il medesimo s'intende a tutti gli effetti approvato così come presentato.

Articolo 8 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo l'approvazione del Verbale della seduta precedente si procede come segue:

1. Preliminarmente il Presidente nazionale relaziona sulla gestione dell'Associazione ed illustra gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Sugli argomenti riferisce il presidente dell'assemblea o un singolo relatore appositamente incaricato e, le eventuali osservazioni propositive sugli stessi, possono essere anche illustrate a mezzo relazione scritta, che sarà distribuita preventivamente a tutti i componenti l'Assemblea.

Su ogni singolo argomento possono intervenire i membri dell'Assemblea con richiesta di parola e d'intervento tramite la segreteria della seduta.

La durata dei singoli interventi, su proposta dell'Assemblea, può essere predeterminata dal Presidente e, comunque, non potrà mai superare i dieci minuti.

Sullo stesso argomento si può intervenire una sola volta, salvo che per dichiarazione di voto, ed in tal caso per non più di cinque minuti; nel caso si richieda l'intervento per fatto personale, il Presidente concede la parola perché in modo sommario l'interessato possa esprimere motivazione del "fatto personale" e, ove occorra, può essere richiesto all'assemblea di esprimersi con un voto sulla questione, per alzata di mano e senza ulteriore discussione.

Il Presidente dell'Assemblea alla fine d'ogni discussione può riassumere le tesi sviluppate e formula le proposizioni da sottoporre a votazione. Anche quando la proposta è divisa in più parti si pone a votazione la stessa nel suo complesso.

Articolo 9 – Votazioni

Le votazioni sono effettuate in forma palese o segreta; di norma si adotta la forma palese.

Si procede in forma segreta allorché le deliberazioni dell'assemblea concernono giudizi su persone o vi sia stata specifica richiesta di voto segreto da parte di almeno la metà degli aventi diritto al voto presenti alla seduta.

Articolo 10 – validità delle norme

Le regole e le norme relative al funzionamento dell'Assemblea Nazionale dei Soci sopra descritte sono approvate dall'Esecutivo nazionale in carica, a maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto al voto e presenti.

Possono essere modificate solo da una successiva seduta dell'Esecutivo Nazionale.

Le eventuali modifiche devono essere presentate entro il 31 marzo d'ogni anno, direttamente all'Ufficio di Presidenza sottoscritte da almeno e/3 dei componenti l'Esecutivo nazionale.

Titolo II NORME DI FUNZIONAMENTO ED ELETTIVE DEL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 11 – Composizione e compiti del Comitato Esecutivo

La composizione e i compiti del Comitato Esecutivo nazionale sono espressamente previsti dall'articolo 17 dello Statuto Sociale. La sua composizione è stabilita in trenta membri.

Articolo 12 – Modalità elettive del Comitato Esecutivo nazionale.

L'Assemblea nazionale dei Soci ogni quattro anni elegge il comitato esecutivo nazionale con le seguenti modalità:

1. votazione a scrutinio segreto.
2. Al termine della votazione si procede allo scrutinio delle schede assegnando le preferenze ai singoli candidati.
3. Al termine dello scrutinio il Presidente dell'Assemblea dichiara eletti i candidati secondo il numero dei voti di preferenza ottenuti e con il seguente ordine:
4. Si procede prima alla dichiarazione degli eletti per i rappresentanti delle Regioni, uno per singola Regione, scorrendo la graduatoria;
5. Successivamente, sempre sulla scorta della graduatoria dei restanti candidati e dei voti assegnati, si dichiarano eletti gli altri candidati, fino al raggiungimento della quota di trenta componenti.

Articolo 13 – Riunioni dell'Organo esecutivo.

Nella prima riunione degli eletti nell'Organo Esecutivo, all'interno dello stesso, sono eletti:

- il Presidente Nazionale
- 3 vice presidenti, di cui uno vicario
- Il Segretario Generale
- 2 membri che, unitamente alle cariche di cui sopra, formano l'Ufficio di Presidenza.
- Un delegato nazionale alla Cinofilia.
- Un delegato nazionale alla Pesca.
- Un delegato nazionale per il tiro.
- Il responsabile della Vigilanza.

L'Organo esecutivo nomina altresì il responsabile della rivista tecnica associativa "il mese di caccia" che dovrà essere comunque essere socio dell'associazione.

Il comitato esecutivo può autorizzare l'Ufficio di Presidenza allo svolgimento di tutte le particolari azioni delegabili per la gestione immediata associativa che, comunque, dovranno essere ratificate dallo stesso Comitato nella prima seduta utile.

Articolo 14 – Sedute e Atti deliberativi del Comitato esecutivo.

Le riunioni del comitato esecutivo sono indette con le modalità previste dallo statuto sociale, convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

Il Segretario Generale conserva per singolo anno di gestione, presso la sede nazionale, tutti gli atti deliberativi sia in forma cartacea che informatica; redige il verbale della singola seduta e relativo alle discussioni degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo nazionale, relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono approvate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente nazionale.

Titolo III

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 15 – Collegio dei revisori dei Conti.

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti e 2 supplenti a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Al Collegio Sindacale spettano i compiti espressamente previsti dalle norme dello Statuto Sociale dell'Associazione.

E' nominato Presidente del Collegio il candidato più votato. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato più anziano dal punto di vista anagrafico.

I verbali delle riunioni del Collegio devono essere conservati presso la sede nazionale.

Il Collegio partecipa, se invitato, alle sedute dell'Esecutivo nazionale, senza diritto di voto.

Titolo IV

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO PROBIVIRI NAZIONALE

Articolo 16 Collegio Probiviri Nazionale

Il Collegio Nazionale dei probiviri è composto da 3 membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

Al Collegio spettano i compiti espressamente previsti dalle norme dello Statuto Sociale.

E' nominato Presidente del Collegio il candidato più votato. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato più anziano dal punto di vista anagrafico.

I verbali del Collegio devono essere conservati presso la sede nazionale.

Il Collegio, se invitato, partecipa alle sedute dell'Esecutivo nazionale, senza diritto di voto.

Titolo V

NORME DI FUNZIONAMENTO ED ELETTIVE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEL PRESIDENTE REGIONALE

Articolo 17 – Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale anlc, con la composizione così come prevista dallo Statuto Sociale, elegge, di volta in volta, Presidente e Segretario dell'assemblea.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque entro il 31 MAGGIO di ogni annualità, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e preventivo, secondo le norme espressamente previste dallo Statuto Sociale.

All'Assemblea partecipano, aventi diritto al voto, i componenti previsti dello Statuto Sociale, i quali - ogni quattro anni - eleggono il Presidente Regionale con le seguenti modalità:

- Elezioni a scrutinio segreto;
- Ogni componente dell'Assemblea Regionale, avente diritto a voto, può esprimere un solo voto per il quale non è ammessa delega.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Assemblea ha validità doppia.

Il Presidente Regionale opera, nel suo mandato, applicando tutte le norme previste dallo Statuto e con i compiti ivi espressamente previsti.

TITOLO VI

NORME DI FUNZIONAMENTO ED ELETTIVE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE PROVINCIALE A.N.L.C.

Articolo 18 – Assemblea Provinciale.

L'Assemblea provinciale anlc, con la composizione così come prevista dallo Statuto Sociale, elegge di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell'assemblea.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque entro il 30 APRILE di ogni annualità, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello preventivo, secondo le norme espressamente previste dallo Statuto Sociale.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto:

- i Presidenti Comunali dei Circoli anlc in regola con la ratifica;
- i delegati comunali all'Assemblea provinciale di cui al successivo articolo 20;

Gli aventi diritto al voto, ogni quattro anni, eleggono il Presidente Provinciale con le seguenti modalità:

- Elezioni a scrutinio segreto
- Il Presidente di Circolo e il singolo delegato, esprimono un solo voto, per il quale non è ammessa delega.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente dell'Assemblea ha validità doppia.

Il Presidente Provinciale opera nel suo mandato secondo le norme dello Statuto e con i compiti ivi espressamente previsti.

Articolo 19 – Assemblee di Circolo

Le Assemblee di Circolo sono convocate ogni anno, e si devono tenere entro il 20 APRILE, dal Presidente del Circolo, mediante affissione nell'albo del Circolo comunale dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di Circolo i Soci in regola con il tesseramento ANLC. Le assemblee di circolo sono valide se presenti, in prima con ovazione i due terzi dei Soci ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe ed ogni partecipante ha diritto ad un solo voto.

Esse provvedono: all'approvazione della gestione economica e delle attività svolte e da svolgere ed, ogni quattro anni, alla elezione, a maggioranza semplice del Presidente del Circolo, dei delegati all'assemblea provinciale e del Consiglio che avrà funzioni consultive, i cui componenti possono variare da tre a dieci membri.

Alle Assemblee di Circolo possono partecipare, con facoltà d'intervento, il Presidente Provinciale o in sua assenza un Vice Presidente provinciale, Il Presidente Regionale ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, ai quali sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Avverso le deliberazioni delle Assemblee di Circolo è ammesso ricorso entro 15 giorni in prima istanza al Presidente provinciale che decide sentito il Consiglio Provinciale ed in seconda istanza al Presidente regionale che decide sentita l'Assemblea Regionale.

I Consigli Comunali, previa comunicazione del Presidente di Circolo, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e da lui presieduti, si riuniscono almeno una volta all'anno e discutono i problemi venatori e associativi interni.

Elezione dei Delegati Comunali all'Assemblea provinciale.

Le Assemblee dei Circoli Comunali con un numero di soci - fino a 50 - elegge un delegato. - da 51 e fino 150 - elegge n° 2 delegati - oltre 150 - elegge n° 3 delegati.

La consistenza associativa del singolo circolo dovrà essere certificata dal Segretario di Circolo in sede di verifica dei poteri prima dell'Assemblea Provinciale.

- Assemblee Straordinarie di Circolo

Le Assemblee Straordinarie di Circolo sono convocate dal Presidente di Circolo o dal Presidente Provinciale, o dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo del Consiglio di Circolo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci del Circolo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pubblica affissione nell'ambito del territorio del Circolo e devono essere tenute entro 30 giorni dalla data della richiesta di convocazione.

La lettera di convocazione deve essere portata a conoscenza degli organi sovra ordinati che devono essere preventivamente informati nei modi e nei termini sopra indicati. A tutte le assemblee straordinarie Regionali, Provinciali e Comunali hanno diritto di partecipare con possibilità d'intervento gli organi esecutivi superiori.

TITOLO VII

NORMA TRANSITORIA

ART. 20 – Cariche sociali

Possono ricoprire cariche sociali tutti i cacciatori in possesso della tessera associativa, nonché tutti coloro che, all'entrata in vigore del nuovo statuto ed all'atto delle elezioni, già ricoprivano e/o avevano ricoperto cariche sociali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme statutarie.
